

OGGI, GIUSTIZIA O INGIUSTIZIA?(20A):

Se non si ha avuto alcuna esperienza diretta dei procedimenti giudiziari civili, la maggior parte dei cittadini italiani pensa che i dibattimenti avvengano in aula, che i giudici abbiano letto attentamente gli atti e che interrogino con coscienza e competenza le parti, non sanno nemmeno, gl'ingenui reietti che tutto ciò è pura utopia.

Salvo rari e lodevoli casi che confermano la regola del pressapochismo, del rimanda, rimanda. O magari del magna, magna generale?

Proseguiamo con il racconto dei fatti:

Il . . febbraio 2002 si è svolta la prima udienza (in un bar vi fu l'inizio preparatorio del querelante da parte del proprio legale: "se potrà entrare, deve essere i grado di esporre i fatti in 3 minuti, perché il giudice quasi mai legge gli atti, altrimenti parlerò solo io").

Come d'uso in questi casi, l'udienza di 1° grado è avvenuta in una stanzetta a porta chiusa, alla presenza di una giudice e con solo i due avvocati, quindi senza sentire le parti.

Dopo pochi minuti, approfittando dell'apertura della porta, il Sig., legale rappresentante della società lesa, chiesta la parola per poter spiegare la situazione e le sofferenze sue e della famiglia, non poté farlo, perché la giudice disse che aveva letto le carte, che stava per decidere il sequestro, ma che c'era la novità della richiesta d'acquisto (ai prezzi di un preventivo del 1997 scritto da una ditta del settore), di tutti i macchinari della vecchia società fatta dal legale, con delega della controparte, Sig. e società

La giudice, accertata l'accettazione di questa offerta, dispose la proroga di 60 giorni del provvedimento.

SECONDO VOI LETTORI, COM'È ANDATA A FINIRE QUELLA PROPOSTA?

Vediamo il seguito: subito vennero cambiate le carte in tavola, cogliendo l'occasione di una cortese mediazione del titolare della ditta di settore, si propose (chiedendo nel contempo di spostare il citato sequestro di altri 30 giorni), di comprare soltanto alcuni macchinari utili alla nuova società e come ovvio quelli più moderni e commerciabili, fornendone l'elenco a detto "mediatore", il quale avrebbe ritirato tutto il resto, con uno sconto del 25% sui prezzi del '97, non rifiutata dal socio legale rappresentate della vecchia società perché comunque il totale generale era molto vicino al valore di stima aggiornato al I trim.02, e per altri motivi legati alla logica e praticità del buon senso.

Riservandosi in seguito di ottenere il dovuto e cioè i danni dell'uso, senza titolo e del mancato guadagno, allora per un anno e mezzo, rispettivamente dei macchinari nei confronti della vecchia società e della metà dell'immobile privato in termini personali.

Ebbene tale elenco non fu mai fornito, pertanto non solo non è stata onorata promessa presa davanti alla giudice e neppure la mediata seconda proposta, ne tantomeno il risarcimento personale, ma non era stato nemmeno sottoscritto il contratto di affitto o di comodato, dichiarato anche per scritto dal legale di chi si è appropriato della cosa altrui, nulla di nulla.

Soltanto una truffa ben predisposta a tavolino da gente capace, preparata e senza scrupoli; ciò nonostante, come ulteriore beffa e spregio, la giudice di cui sopra ha condannato il danneggiato a pagare le spese giudiziarie all'avvocato "protettore" del mendace.

COME MAI? Strano, molto strano o no?

Purtroppo, sono questi giudici, anzi giudicesse, che combinano tutti i guai e sofferenze, e "licenze di delinquere di nuovo", in base alle loro incapacità, per non dire di peggio. Vergogna a loro!

TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE CIVILE

COMUNICAZIONE DI ORDINANZA PRONUNCIATA FUORI DELL'UDIENZA
(Artt.176 e 311 C.P.C.)

Il Cancelliere del suddetto Ufficio
comunica ai sigg.:,,,+1,
che il giudice istruttore dr.sa Caprino

in data 13.05.2002 DEP. 15.05.2002 u.s. ha pronunciato, nel procedimento civile fra le parti sopra indicate, la seguente:

ORDINANZA

(-N.d.r.: compilata a mano, senza riportare la parte iniziale, come segue).

..... delle attrezzature:

che si costituivano i resistenti contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, eccependo altresì la carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente e/o la pari legittimazione di

(-N.d.r.: di colui, il socio della vecchia società, che attraverso la costituzione della società di famiglia (la di lui moglie ne possiede ben l'80%) si è appropriato sia dell'immobile comune privato che del compendio aziendale della vecchia società, addirittura sia questa che la nuova, nell'ordinanza, non sono nemmeno citate, perché?).

Considerato che nel merito il ricorso non merita accoglimento dal momento che: a) non vi è il *fumus boni iuris* in quanto manca la contestazione sul diritto di proprietà dei beni di cui si discute, pacificamente riconosciuto dai resistenti fin dalla comparsa di costituzione, e b) non vi è alcun pericolo in mora in quanto il paventato rischio di alienazione e/o logoramento dei beni non appare suffragato da alcun indizio di prova:

P.Q.M. **(Sic! Quale N.d.r.)**

rigetta il ricorso proposto, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del procedimento a favore dei resistenti e liquidate in via equitativa in Euro 1033, di cui 900 di diritti ed onorario, oltre accessori di legge. Si comunichi.

Bergamo, **13.05.02**

Il GD: Maria Concetta Caprino

Commento finale alle considerazioni della sentenza, per cui si è ritenuto, da parte della giudicessa, che il ricorso "non merita accoglimento" (facendo pagare le spese al danneggiato, la vergognosa!):

***a)** per il fatto che i querelati non abbiano contestato il diritto di proprietà "non vi è il *fumus boni iuris*", ossia non si è leso il buon diritto altrui, **è una vera contraddizione**; preso atto che la nuova società di famiglia del socio paritetico di quella vecchia usa *sine titolo* tutti i macchinari della stessa, avendo pure cambiato le serrature dell'immobile privato;

***b)** per l'affermazione: "non esiste il pericolo in mora per alienazione e/o logoramento perché senza prova", **essa è decisamente ridicola**, perché avvenuto il 1° e noto il 2°, stante pure il preventivo allegato al ricorso dal quale si evince che dal 1997 al 2002 vi è stato un deprezzamento del 25%.

Atti e documenti depositati sono custoditi in redazione.

Ma questi incompetenti o peggio, come hanno fatto ad ottenere una laurea, e l'incarico di giudicare?

OGGI, GIUSTIZIA O INGIUSTIZIA?(21A):

Visti il rifiuto di sequestro E LA CONDANNA IN 1° GRADO CIVILE DELLA PARTE LESA, decisi dalla giudice, pur "affermando che la vecchia società è proprietaria del compendio aziendale" **-MA LO USANO I DENUNCIATI-** "ritenendo pure che i macchinari utilizzati non si logorano e non c'è il rischio di alienazione **-BONTÀ SUA-**, PUBBLICHIAMO IL RICORSO:

TRIBUNALE DI BERGAMO

Reclamo ex art.669-terdecies c.p.c.

Il sig., in proprio e quale socio amministratore e legale rappresentante della società
..., difeso dall'Avv.:

CONTRO

l'ordinanza resa dal Tribunale di Bergamo, Sez.I, Giudice Istruttore dr.sa Caprino, in data 13.05.02 e depositata il 15.05.02, promosso con ricorso dal, contro il e società, notificata il 22.05.02 (**doc.1**).

1. In data 28 Nov.2001, lo scrivente ricorreva ex art.670 c.p.c., al fine di ottenere "il sequestro giudiziario del compendio aziendale facente capo alla società, con sede in, limitatamente alle attrezzature, macchinari, impianti, ivi esistenti, nei confronti del sig., nonché della società, si chiede altresì che venga nominato un custode giudiziario, cui, in particolare venga dato l'ordine d'impedirne l'uso, per evitare l'inevitabile logoramento e deprezzamento".

2. Precisava il ricorrente ... omissis ...

di accertare che il compendio aziendale fosse di esclusiva proprietà della società e di condannare in via solidale il sig. e la Srl e di restituirlo alla legittima società, e in via subordinata, se la si ritenesse estinta, ai due soci da suddividersi al 50%, previa estinzione di eventuali debiti, infine si sarebbe richiesto che fossero condannati a consegnare al ricorrente ciò che è ritenuto di sua spettanza.

3. In data 13.05.02, la Giudice dr.sa Caprino rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese ai resistenti in via equitativa di Euro, per i seguenti motivi: non merita accoglimento dal momento che: **a) non vi è il fumus boni iuris in quanto manca la contestazione sul diritto di proprietà, pacificamente riconosciuta dai resistenti**, e **b) non vi è alcun periculum in mora di alienazione e/o logoramento**, s'intende in questa sede impugnare l'ordinanza, con un breve excursus, e i motivi seguenti.

4. Lo scrivente era contitolare col fratello della società cessata da statuto il 31.12.2000 (**doc.2**), il sig. aveva manifestato l'intenzione di acquistare l'azienda per proseguirne l'attività. Ovvio che si sarebbe dovuto trovare un accordo sul suo valore e pagamento per pagare i debiti residui (**doc.3**). A partire, però, dal Gennaio 2001, il sig., iniziava la nuova attività costituendo una Srl di famiglia, 80% intestata la moglie, 10% i due figli e il 10% a lui stesso (**doc.4**), impossessandosi di tutto il citato compendio aziendale, senza nulla corrispondere alla vecchia società o al fratello usandone i macchinari, attrezzature, materie prime, nominativi clienti e fornitori.

Il sig. chiedeva la disponibilità dei beni, sì da poterli alienare per pagare i debiti e dividere il resto, il fratello prometteva di comprare, prima tutti, poi, la maggior parte dei macchinari, ma solo a parole, in realtà tenendoseli ben stretti, anche se si susseguivano le trattative, a tutt'oggi sia lui che la sua Srl di famiglia non hanno alcuna intenzione di acquisire alcunché.

Atteso che si sono impossessati dei beni mobili della società sciolta e quelli immobili in comproprietà privata, essendosi limitati a qualche esborso per alcune materie prime.

(-N.d.r.: dopo averli mandati insoluti per mesi, senza aver pagato alcun interesse, e comunque non avendo ancora saldato ca. 100.000 Euro).

5. Il sig. ricorreva al Tribunale di Bg., che nella persona della giudice Caprino, fissava l'udienza e sentita la proposta di acquisto dei beni mobili, fatta dal legale del querelato su sua delega, concedeva la proroga fino al 30 Aprile, affinché le parti potessero trovare un accordo.

La parte attrice si adoperava ad accettare la mediazione della ditta che aveva fornito la valutazione dei beni mobili, visto che s'impedisce di visionarli per conoscerne le reali condizioni, avendo cambiato le serrature del capannone.

Nessuna proposta relativa alle promesse fatte avanti alla Giudice veniva mai fatta dai convenuti.

In data 30 Aprile 2002, nonostante ciò, la Giudice si riservava e con ordinanza del 15 Maggio rigettava il sequestro.

MOTIVI DEL RECLAMO

6. Sul motivo:

3. a) dell'ordinanza: "i comparenti sostengono di non contestare né la proprietà, né il possesso, ma di avere solo la detenzione di alcuni macchinari, che rimangono di pertinenza della società cessata e/o dei due fratelli", ciò non è vero, perché la parte lesa non può usufruirne, comunque ai nostri fini è irrilevante la distinzione tra possesso e detenzione.

La contestazione della proprietà esiste di fatto, perché ammettere che un terzo è proprietario e possessore di un bene ma negargliene la consegna, altro non è che contestargli di avere diritti discendenti da detto titolo.

L'azione di merito è la tipica rivendicazione di proprietà e reintegrazione del possesso, in cui si fa valere uno *ius in re* (n°1 dell'art.670 c.p.c.), come si può ritenere trovino identica applicazione quella futura relativa agli *iura ad rem*, al termine delle quali la proprietà e il possesso saranno attribuiti dall'esito delle azioni stesse.

La Cassazione ha così deciso in un caso analogo: "Ai fini della concessione del sequestro giudiziario si ha controversia sulla proprietà,omissis, quando il comproprietario tenda a realizzare, di fronte agli altri comproprietari, attraverso un giudizio divisorio, la quota in concreto spettantegli, non conseguita attraverso una regolazione convenzionale delle rispettive ragioni di tutti gl'interessati" (Cass., sez.II, 14.12.1992, n.13176).***

* * *

Se dunque a parole, la proprietà non è contestata dai querelati,omissis ... è evidente che, di fatto, il sig. e la sua Srl di famiglia, a prescindere se si sentono o meno proprietari e possessori dei beni in via esclusiva, come tali si comportano, impedendo al ricorrente di disporre e godere del suo.

(-N.d.r.: se non chiamando il 112, essendo il ricorrente e familiari, assaliti fisicamente, anche con un carrello elevatore, foto in redazione).

Omissis, quand'anche non si volesse condividere tale ricostruzione, allora bisognerebbe concludere che metà di tutto quanto e di proprietà dell'esponente,omissis e trova applicazione l'art.670 c.p.c. anche nel caso esista un semplice contrasto d'interessi, in base alla presunta concessione dei beni ad opera del sig., in qualità di socio della ex società, in godimento alla sua Srl di famiglia configura un evidente conflitto d'interessi,omissis, in quanto da statuto della vecchia società: "tutti gli atti devono essere ritenuti utili e necessari all'interesse societario".

Omissis, quindi il sig. e la sua Srl di famiglia usano i beni che appartengono alla vecchia società, al fine di raggiungere il loro interesse.

7. Sul motivo:

3. b) la Giudice a quo, contro ogni comune esperienza, ad es. la sua autovettura, sostiene che nell'uso i beni non si logorano, perché non vi è la prova e neppure per la loro alienazione, del resto per alcuni già avvenuta, quindi l'impedire l'uso di macchinari e impianti è l'unico mezzo per bloccare l'uno e l'altra.

Pertanto, in totale riforma dell'ordinanza della G.I. Dr.sa Caprino, del 13.05.02,

si **CHIEDE**

alla s.v. Ill.ma l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI:

1. Autorizzare il sequestro giudiziario del compendio aziendale nei confronti del sig. e della Srl detentrica.

2. Nominare un custode giudiziario per impedirne l'uso e l'alienazione.

30.05.02.

Con ossequi:

firme....

-N.D.R.:

***** La giudicessa Caprino non si tiene nemmeno aggiornata sulla giurisprudenza, ad esempio il parere della Cassazione, di cui al punto * contenuto nel ricorso.**

***** Giurisprudenza (dal Dizionario Hoepli - Mi -):**

1) scienza del diritto.

***** 2) Il modo tenuto dai corpi deliberanti nell'interpretare le leggi, che invece non andrebbero assolutamente interpretate ma obbligatoriamente applicate, in particolare l'insieme delle sentenze dei tribunali.**

SECONDO VOI LETTORI, conoscendo l'italica giustizia, magnificata dal tanto decantato e sublime motto, o "grida", anzi slogan ad effetto:

"LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI" (Sic!),

COME ANDRÀ A FINIRE IL GIUDIZIO DI 2A ISTANZA?

I giudici dell'Appello saranno più capaci di giudicare secondo scienza e coscienza, e sui pareri della giurisprudenza già applicata in casi analoghi???

Oppure si fanno loro medesimi le leggi e le sentenze, stravolgendole, sorvolando sui Codici Civile, Penale e di Procedura, e non tenendo neppure conto del principio base del diritto originario, primario e inalienabile dell'uomo: **UNICUIQUE SUUM = A CIASCUNO IL SUO, e perciò calpestandolo cinicamente, impudicamente e impunemente?**